

## PARITÀ TRA I SESSI

La nostra Costituzione afferma l'uguaglianza tra uomo e donna quando nei principi fondamentali dichiara che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, d'opinione politica e di condizioni economiche e sociali; nel quadro delle norme relative ai rapporti economici ribadisce questo principio stabilendo che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Peraltro, queste enunciazioni hanno conservato a lungo un valore di norme puramente programmatiche, senza immediata incidenza sulla realtà. Infatti, dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1948), per tre decenni è rimasta pressoché invariata una disciplina di tutela del lavoro femminile, che risaliva alla legge 643 del 1944 e che assimilava sotto molti aspetti la condizione della donna a quella dei fanciulli. L'avvio verso un'effettiva attuazione del dettato costituzionale è avvenuto con la Legge 9 Dicembre 1977 n.903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro) che ha vietato qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione di carriera in tutti i settori e rami d'attività: ha stabilito che la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali di valore; e ha posto il divieto di qualsiasi distinzione fra uomo e donna anche rispetto alle iniziative in materia d'orientamento, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale con riguardo sia all'accesso sia ai contenuti. Nel corso degli anni '80 al fine di assicurare l'efficacia di queste norme furono varati alcuni provvedimenti: la Legge 18 di-

cembre 1984 n. 863 (Misure urgenti a sostegno dei livelli occupazionali) ha conferito alla Commissione regionale per l'impiego, la facoltà di effettuare attraverso l'Ispettorato del lavoro indagini presso le imprese qualora sussistano fondati motivi per ritenere che le disposizioni in materia di pari opportunità non siano rispettate, ed ha istituito la figura del Consigliere di parità quale membro della Commissione stessa, senza però attribuirgli diritto di voto. La legge 28 Febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), ha poi istituito la figura del consigliere di parità nella Commissione centrale per l'impiego, con voto consultivo.

In precedenza, con un Decreto del Ministro del Lavoro, era stata istituita presso il Ministero del lavoro il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità, presieduto dal Ministro del lavoro e costituito da esperti e da dirigenti del Ministero stesso. Una svolta significativa è intervenuta con la Legge del 10 Aprile 1991 n.125 (Azioni positive per la realizzazione per le pari opportunità uomo - donna nel lavoro) che ha rinnovato la strumentazione necessaria per garantire l'effettiva applicazione della 903/77. Tale legge ha istituito il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; composto da rappresentanze delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e da rappresentanze del mondo cooperativo, delle associazioni, dei movimenti femminili operanti nel campo delle pari opportunità nel lavoro. Ha stabilito che il consigliere di parità nella Commissione centrale per l'impiego è membro, a tutti gli effetti, della Commissione stessa, riconoscendogli il voto deliberativo.

Tale figura è stata introdotta nelle Commissioni regionali e circoscrizionali dei capoluoghi di provincia.

